

**LOTTO 1) DI GARA  
Assicurazione RESPONSABILITA' CIVILE VERSO  
TERZI E/O VERSO PRESTATORI D'OPERA**

**FONDAZIONE ISTITUTO SAN  
RAFFAELE G.GIGLIO CEFALU'**

Il presente Capitolato contiene:

Definizioni – Norme che regolano l'Assicurazione in Generale – Norme operanti in Caso di Sinistro –  
Attività svolta – Massimali assicurati – Responsabilità Civile verso Terzi e/o verso Prestatori d'Opera -  
Scoperti – Franchigie – Limiti di risarcimento –

## INDICE

<b>DEFINIZIONI</b>	<b>pag.</b>	<b>4</b>
<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE</b>	<b>pag.</b>	<b>7</b>
1 Durata dell'assicurazione – Proroga - Disdetta	pag.	7
2 Decorrenza dell'assicurazione e pagamento dei premi	pag.	7
3 Pagamento per variazioni con incasso di premio	pag.	7
4 Gestione della polizza	pag.	8
5 Forma delle comunicazioni e modifiche dell'assicurazione	pag.	8
6 Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio - Modifiche del rischio – Buona fede - Diminuzione del rischio	pag.	8
7 Assicurazioni presso diversi assicuratori	pag.	8
8 Oneri fiscali	pag.	8
9 Foro competente	pag.	9
10 Rinvio alle norme di legge	pag.	9
11 Trattamento dei dati	pag.	9
12 Coassicurazione e delega	pag.	9
13 Conteggio del premio	pag.	9
14 Regolazione del premio	pag.	10
<b>NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO</b>	<b>pag.</b>	<b>12</b>
15 Obblighi della Contraente - Denuncia del sinistro	pag.	12
16 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali e peritali	pag.	12
17 Legittimazione	pag.	13
18 Pagamento del risarcimento	pag.	13
19 Recesso in caso di sinistro o per intervenuta opportunità	pag.	13
20 Diritto di rivalsa	pag.	14
21 Rendiconto	pag.	14
<b>ATTIVITA' SVOLTA</b>	<b>pag.</b>	<b>15</b>
<b>MASSIMALI ASSICURATI</b>	<b>pag.</b>	<b>15</b>
22 Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori d'opera (R.C.O.)	pag.	16
23 Inizio e termine della garanzia	pag.	17
24 Rivalsa INPS	pag.	18
25 Esclusioni	pag.	18
26 Novero dei Terzi	pag.	19
27 Responsabilità professionale e personale dei dipendenti e non	pag.	19
28 Attività Intramuraria	pag.	20
29 Responsabilità come da DLgs n. 626 – 19.9.94	pag.	20
30 Distribuzione ed utilizzazione del sangue/hiv/prodotti od organi di origine umana	pag.	20
31 Committenza generica inclusa guida veicoli	<b>pag.</b>	<b>21</b>
32 Danni da incendio, esplosione e scoppio	<b>pag.</b>	<b>21</b>
33 Danni da interruzione di attività	<b>pag.</b>	<b>21</b>
34 Inquinamento accidentale – operazioni di smaltimento rifiuti	<b>pag.</b>	<b>21</b>

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO per l'ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA' CIVILE  
per la FONDAZIONE ISTITUTO SAN RAFFAELE – G.GIGLIO DI CEFALU'**

35	Proprietà, conduzione e locazione di fabbricati	pag.	22	
36	Proprietà ed uso di macchinari	pag.	22	
37	Cose consegnate e non consegnate	pag.	22	
38	Cose in ambito lavori	pag.	22	
39	Integrativa auto aziendali	pag.	23	
40	Danni a mezzi sotto carico e scarico	pag.	23	
41	R.C. Sperimentazione	pag.	23	
42	Comitato Etico	pag.	23	
43	Estensioni varie	pag.	24	
44	Ritardato e/o omesso soccorso	pag.	25	
45	Validità territoriale	pag.	26	
46	Pluralità di assicurati	pag.	26	
<b>SCOPERTI – FRANCHIGIE – LIMITI DI RISARCIMENTO</b>			<b>pag.</b>	<b>27</b>

## DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si deve intendere per:

<b>ASSICURAZIONE</b>	il contratto di assicurazione;
<b>POLIZZA</b>	il documento che prova e regola l'assicurazione;
<b>CONTRAENTE</b>	La Fondazione Istituto San Raffaele – G. Giglio di Cefalù, che stipula l'assicurazione in nome proprio e per conto di chi spetta;
<b>ASSICURATO</b>	il Contraente e qualsiasi altro soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione;
<b>SOCIETA'</b>	l'Impresa assicuratrice che ha assunto la presente assicurazione;
<b>BROKER</b>	Alessandro Flacomio broker di assicurazione c/o Rasini Viganò Assicurazioni SpA, al quale la Contraente ha affidato la gestione e l'esecuzione dell'assicurazione;
<b>PREMIO</b>	la somma dovuta dalla Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione;
<b>RISCHIO</b>	Qualunque evento al cui verificarsi la presente assicurazione offre la garanzia contrattualmente pattuita.
<b>SINISTRO</b>	L'evento garantito dall'assicurazione per cui viene avanzato al Contraente e/o Assicurato una richiesta di risarcimento e/o azione di rivalsa.
<b>SINISTRO IN SERIE</b>	La pluralità di eventi dannosi originatisi da una stessa causa, anche se manifestatisi in momenti diversi sempreché il primo sinistro rientri nei termini temporali previsti dall'art. 23 delle Condizioni di assicurazione RCT/RCO e gli eventi successivi al primo si manifestino e vengano denunciati alla Compagnia (a pena di inoperatività della garanzia) non oltre un anno dopo la data di cessazione del contratto;
<b>RICHIESTA DI RISARCIMENTO</b>	qualsiasi citazione in giudizio od altra richiesta scritta di qualunque tipo rivolta all'Assicurato oppure qualsiasi comunicazione scritta da chiunque avanzata che, presupponendo una responsabilità dell'Assicurato, faccia riferimento ad un presunto fatto illecito;
<b>RISARCIMENTO</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
<b>DANNO</b>	qualunque pregiudizio economico addebitato o addebitabile all'Assicurato in conseguenza di un fatto che abbia cagionato i danni oggetto del presente contratto assicurativo quali ad es. la morte, lesioni personali o danni a cose od animali;
<b>SCOPERTO</b>	la somma derivante dall'applicazione della percentuale calcolata sul danno liquidabile, come previsto dal contratto assicurativo, che rimane a carico del Contraente. Tale somma non è opponibile al Terzo danneggiato o reclamante, e pertanto la società assicuratrice provvederà alla relativa anticipazione e la contraente si impegnerà al relativo rimborso con le modalità di cui alla clausola n. 18.

<b>FRANCHIGIA</b>	la somma stabilita contrattualmente in cifra fissa che, in caso di sinistro, rimane a carico del Contraente. Tale somma non è opponibile al Terzo danneggiato o reclamante e pertanto la società assicuratrice provvederà alla relativa anticipazione e la contraente si impegnerà al relativo rimborso con le modalità di cui alla clausola n. 18.
<b>LIMITE DI RISARCIMENTO</b>	il massimo risarcimento dovuto dalla Società;
<b>PERIODO DI ASSICURAZIONE</b>	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza annuale;
<b>COSE</b>	sia i beni materiali, sia gli animali;
<b>RETRIBUZIONE ANNUA LORDA</b>	Ai fini del conteggio del premio assicurativo, si intende per retribuzione annua lorda quanto (al lordo delle ritenute previdenziali a loro carico) i Dipendenti della Contraente ed i Soggetti ad essi equiparati, ai sensi delle normative vigenti, obbligatoriamente assicurati presso l'I.N.A.I.L. nonché i Dipendenti eventualmente non soggetti alla assicurazione I.N.A.I.L., effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni; incluse le somme percepite dal personale alle dipendenze dell'AUSL n. 6 di Palermo ed in distacco presso la Contraente.
<b>PRESTATORI D'OPERA</b> Definizione valida esclusivamente ai fini della garanzia RCO.	<p>Tutte le persone fisiche, di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) quelle distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa da quella descritta in polizza;</li><li>b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'assicurato.</li><li>c) il personale alle dipendenze dell'AUSL n. 6 di Palermo ed in distacco presso la Contraente.</li></ul> <p>Sono inoltre considerati "prestatori di lavoro":</p> <p>i medici o altro personale a rapporto convenzionale, compreso altro personale di cui Contraente si avvalga in virtù di convenzioni con Aziende Sanitarie/Ospedaliere e/o con la Regione Siciliana;</p> <p>i soggetti che esercitino attività intra-moenia;</p> <p>gli specializzandi, i borsisti, i tirocinanti, gli allievi per il rilascio del diploma universitario e O.T.A., quando operano sotto la diretta responsabilità della Contraente assicurata nell'ambito delle sue strutture.</p>
<b>INTRA MOENIA</b>	Erogazione di prestazioni in regime ambulatoriale, di ricovero, di day-hospital e/o day-surgery in regime di attività libero professionale debitamente autorizzata dall'Amministrazione dell'Assicurato/Contraente, anche se svolta all'esterno delle strutture aziendali;

**MASSIMALE**

la massima esposizione, convenuta in polizza, della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **1 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA - DISDETTA**

La presente polizza ha decorrenza dalle ore 24 del 31.12.2006 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2007 .

E' facoltà della Contraente, entro la naturale scadenza richiedere alla Società, il rinnovo temporaneo della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 90 giorni.

La Società s'impegna a rinnovare temporaneamente l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (giorni) giorni dall'inizio della proroga.

E' comunque nella facoltà di ciascuna delle Parti di disdire la presente polizza entro il 31 Dicembre, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R, spedita almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza annuale.

### **2 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PAGAMENTO DEI PREMI**

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del primo premio potrà essere effettuato dalla Contraente entro le ore 24 del 31.03.2007.

Il premio annuo complessivo anticipato, come calcolato al successivo Articolo 6, viene frazionato in due rate semestrali.

I premi dovranno essere pagati alla Società entro 90 giorni dalla data di decorrenza della polizza e per le rate successive da quelle delle successive scadenze semestrali.

Se la Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato alla Società Assicuratrice il premio dovuto, quella dell'Ordinativo di Pagamento che conferisce tale ordine al Cassiere/Tesoriere della Contraente a condizione che, gli estremi dell'Ordinativo medesimo, vengano comunicati per iscritto alla Società, per il tramite del Broker, a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail.

L'ammontare del premio annuo lordo anticipato in via preventiva rimarrà invariato per tutto il periodo di assicurazione, salvo nel caso di modifica dell'aliquota percentuale relativa all'imposta governativa e/o nel caso di richiesta da parte del Contraente di modifiche dei termini e/o condizioni di garanzia assicurativa comportanti variazioni del premio stesso.

### **3 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO**

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

La Società conviene, anche per questi casi, che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato alla Società Assicuratrice il premio dovuto, quella dell'Ordinativo di Pagamento che conferisce tale ordine al Cassiere/Tesoriere della Contraente a condizione che, gli estremi dell'Ordinativo medesimo, vengano comunicati per iscritto alla Società, per il tramite del Broker, a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail.

### **4 GESTIONE DELLA POLIZZA**

Al Broker a cui la Contraente ha conferito incarico ai sensi della Legge 28.11.1984 n. 792 è affidata la gestione e l'esecuzione delle assicurazioni stipulate dalla Fondazione Istituto San Raffaele – G. Giglio di Cefalù.

La Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker.

---

## **5 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

---

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni dell'assicurazione, concordate ed approvate da entrambe le parti devono avvenire in forma scritta.

---

## **6 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE- DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

---

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dalla garanzia assicurativa, dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, e neppure la cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che la Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'Articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'Articolo 1897 di cui sopra.

---

## **7 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

---

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicazione preventiva alla Compagnia di Assicurazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, anche se stipulate da terzi.

In caso di sinistro, il Contraente deve però comunicare l'esistenza di altre coperture e comunicare il verificarsi del sinistro a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Qualora un sinistro sia interamente o parzialmente coperto da altre assicurazioni, incluse quelle stipulate direttamente dal Personale Assicurato, opererà l'art. 1910 del codice civile.

---

## **8 ONERI FISCALI**

---

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

---

**9 FORO COMPETENTE**

---

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione del presente contratto è competente, l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Contraente.

---

**10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE- CRITERI DI INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

---

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Società e Contraente convengono che in caso di dubbia interpretazione o contrasto tra loro delle condizioni di assicurazione, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole alla Contraente su quanto contemplato dalle Condizioni tutte d'assicurazione.

---

**11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

---

Ai sensi del DLgs 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

---

**12 COASSICURAZIONE E DELEGA**

---

Si prende atto tra le Parti che -qualora indicato nella Scheda di Offerta relativa alla presente assicurazione- la presente assicurazione è divisa per quote tra le diverse società ivi indicate. In tal caso tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Assicuratrice Delegataria.

Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

In caso di sinistro la Società delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo del risarcimento.

Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

---

**13 CONTEGGIO DEL PREMIO**

---

Il premio, al netto delle imposte governative vigenti, è determinato:

- a) dall'applicazione del tasso imponibile, escluse imposte governative, del \_\_\_\_‰, all'ammontare delle Retribuzioni Annue Lorde corrisposte nel periodo di assicurazione di riferimento al Personale dipendente (ivi incluso quello in distacco presso la Contraente, dipendente dell'AUSL n. 6 di Palermo) cui siano affidate mansioni di natura amministrativa;
- b) dall'applicazione del tasso imponibile, escluse imposte governative, del \_\_\_\_‰, all'ammontare delle Retribuzioni Annue Lorde corrisposte nel periodo di assicurazione di riferimento al Personale dipendente (ivi incluso quello in distacco presso la Contraente, dipendente dell'AUSL n. 6 di Palermo) cui siano affidate mansioni differenti da quelle di natura amministrativa.

Ai fini della validità della copertura, la Contraente è tenuta a versare un premio minimo imponibile anticipato, valido per ogni annualità del contratto e che rimarrà comunque acquisito dalla Società, calcolato come qui di seguito riportato:

**per ogni periodo semestrale di assicurazione a decorrere dal 31.12.2006 :**

- a) € \_\_\_\_\_ ottenuto applicando il tasso imponibile del \_\_\_\_\_ all'ammontare delle Retribuzioni Lorde erogate nel semestre pari a € 750.000,00, relative al personale cui siano affidate mansioni di natura amministrativa;
- b) € \_\_\_\_\_ ottenuto applicando il tasso imponibile del \_\_\_\_\_ all'ammontare delle Retribuzioni Lorde erogate nel semestre pari a di € 3.250.000,00 relative al personale cui siano affidate mansioni differenti da quelle di natura amministrativa;

Tale determinazione del premio si intende convenzionalmente omnicomprensivo anche degli eventuali emolumenti corrisposti al personale medico per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, purchè la sommatoria annua di tali emolumenti non superi il 5% dell'ammontare delle retribuzioni lorde annue di cui sopra.

Per effetto di quanto sopra il premio annuo minimo imponibile anticipato, valido per ogni annualità del contratto e che rimarrà comunque acquisito dalla Società, è pari ad € \_\_\_\_\_, escluse imposte governative (ottenute dalla somma dei premi relativi ai punti c) e d)).

Premio annuo di Euro ..... suddiviso in due rate semestrali di Euro .....

Successivamente alla data di scadenza di ciascun periodo di assicurazione, si procederà al calcolo del premio di regolazione come di seguito regolamentato.

---

#### **14 REGOLAZIONE DEL PREMIO**

---

Con riferimento a quanto indicato nel precedente Articolo - Conteggio del Premio, entro il **30 aprile di ogni anno** o entro 120 (centoventi) giorni dalla fine del periodo di assicurazione nel caso di anticipato recesso dalla presente polizza notificato da una delle Parti, la Contraente deve comunicare per iscritto alla Società i dati consuntivi delle Retribuzioni Annue Lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro..

La Società sarà tenuta ad emettere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, la relativa appendice di regolazione del premio.

L'eventuale importo a favore della Società dovrà essere pagato dalla Contraente entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione del documento correttamente emesso.

La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato al Broker il premio dovuto, quella dell'Ordinativo di Pagamento che conferisce tale ordine al Cassiere/Tesoriere della Contraente a condizione che, gli estremi dell'Ordinativo medesimo, vengano comunicati per iscritto alla Società, per il tramite del Broker, a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail.

Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissarle un ulteriore termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per la rata futura viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo di assicurazione per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per il pagamento del premio, fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Nel caso di contratto definitivamente scaduto, se la Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, anteporrà alla liquidazione degli eventuali sinistri, il pagamento del premio di regolazione arretrato.

**NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO**

---

**15** **OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE E DELLA SOCIETA' – DENUNCIA DEL  
SINISTRO**

---

giudizio in corso al momento dell'avvenuta definizione giudiziale o stragiudiziale della o delle Parti lese e comunque, al massimo, sino al ricorso in Cassazione.

Ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile 3° comma sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, anche in eccesso al massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda, ma entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stesso.

Qualora la somma dovuta al Danneggiato superi il massimale stabilito in polizza (per capitale, interessi e spese), le spese di resistenza di cui all'art. 1917, 3° comma C.C., vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato nella stessa proporzione in cui l'onere a carico della società assicuratrice e quello del contraente stanno all'importo totale del danno da liquidare al danneggiato.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

La Società provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall'Assicurato non sarà a carico della Società se non preventivamente autorizzata.

---

## **17 LEGITTIMAZIONE**

---

La Società dà e prende atto che, in ottemperanza ai CCNL vigenti e/o ad altre obbligazioni esistenti al riguardo, la presente polizza viene stipulata a favore degli Assicurati dalla Contraente che adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa. Per effetto di quanto precede la Società riconosce il consenso degli Assicurati stessi sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato.

---

## **18 PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO**

---

Nel caso in cui la polizza preveda l'operatività della garanzia previa applicazione di franchigie/scoperti, resta inteso tra le Parti che la Società è tenuta ad acquisire il preventivo consenso della Contraente prima di provvedere alla definizione di qualsiasi risarcimento.

In ogni caso la Società corrisponde direttamente al Terzo danneggiato il risarcimento dovuto, salvo i casi per cui la Contraente abbia formalmente richiesto alla Società il pagamento a proprio favore dopo aver provveduto, previo consenso da parte di quest'ultima, alla definizione giudiziale o stragiudiziale in sede Civile del Danneggiato o degli aventi causa.

Alla scadenza del 30 giugno la Società presenterà l'elenco dei sinistri liquidati nel periodo precedente, corredato dalla fotocopia dell'atto di quietanza, debitamente sottoscritto dal Terzo danneggiato, nonché da copia dell'assegno o mandato di bonifico con cui è stata effettuata la liquidazione.

Entro i 90 giorni successivi dal ricevimento della documentazione da parte della Contraente, la stessa provvederà al reintegro degli importi rientrati in franchigia/scoperto, così come risultanti dalla documentazione probatoria citata. Tale procedura, con la medesima tempistica di cui sopra, rimarrà operativa anche per tutti i sinistri che, ancora aperti alla data in cui la presente polizza cesserà di esplicare i propri effetti, vengano definiti successivamente.

Resta sin da ora convenuto tra le Parti che a semplice richiesta scritta della Contraente la Società è tenuta a variare la normativa del presente Articolo secondo le nuove disposizioni.

---

## **19 RECESSO IN CASO DI SINISTRO O PER INTERVENUTA OPPORTUNITA'** (non valida se la società ha espresso offerta con rinuncia al recesso per sinistro)

---

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o la Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata A.R..

La Società conviene altresì che è facoltà della Contraente recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni, qualora intervenga per la Contraente stessa l'opportunità di aderire ad iniziative che, esperite a livello centralizzato da Enti e/Osservatori, consentano alla Contraente di ottenere, per il trasferimento del rischio garantito dalla presente polizza, condizioni dalla stessa ritenute più vantaggiose. In tal caso è comunque facoltà della Società proporre alla Contraente, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di

recesso, le medesime condizioni alla stessa riservate per effetto dell'adesione a tali iniziative centralizzate, nel qual caso il recesso inviato dalla Contraente sarà ritenuto privo di effetto. Nei casi di anticipato recesso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dalla Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.

---

## **20 DIRITTO DI RIVALSA**

---

La Società assicuratrice conserva il diritto di rivalsa previsto ai sensi dell'Articolo 1916 del Codice Civile:

- a) sempre per il caso di dolo**
- b) per il caso di colpa grave**, limitatamente al personale **Dipendente della ASL 6 Palermo in distacco presso la Contraente**, così come previsto dalla vigente normativa per il personale in servizio civile presso la pubblica amministrazione e dal vigente C.C.N.L. loro applicabile;
- c) per il caso di colpa grave**, relativamente alle collaborazioni libero professionali sanitarie in base alle quali la Contraente non si sia esplicitamente assunta l'onere di fornire loro la garanzia assicurativa per la responsabilità civile professionale estesa alla fattispecie della colpa grave

L'azione surrogatoria ex Art. 1916 C.C. della Società Assicuratrice potrà essere esercitata soltanto se il comportamento doloso o gravemente colposo dei suddetti soggetti terzi sia stato accertato con sentenza che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata.

Inoltre, nei confronti di:

- associazioni, patronati ed enti in genere, senza scopo di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività;
- soggetti disabili e/o handicappati, inseriti temporaneamente nella struttura per finalità di recupero;
- delle persone assistite nell'ambito dei programmi di inserimento educativo e/o socializzante e/o riabilitativo e/o terapeutico;
- di minori in affidamento o comunque, posti sotto la tutela o la sorveglianza dell'Assicurato da parte della Magistratura competente;

la Società assicuratrice rinuncia al diritto di surrogazione ad essa spettante ai sensi dell'art. 1916 C.C., salvo il caso di dolo, a meno che tale diritto non venga esercitato dal Contraente nei confronti degli anzidetti soggetti terzi.

---

## **21 RENDICONTO**

---

La Società si obbliga a fornire alla Contraente, alla scadenza del 31 gennaio di ogni anno, il dettaglio dei sinistri così impostato:

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Respinti;
- sinistri Senza Seguito.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal reclamante, indicazione del nominativo del reclamante e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire alla Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

## **ATTIVITA' SVOLTA**

L'assicurazione è prestata in relazione ad attività e/o competenze istituzionali della Contraente e/o Assicurato, svolte ovunque e con qualsiasi mezzo, comprese attività preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, comunque, da chiunque ed ovunque svolte e/o gestite (con esclusione, limitatamente alla garanzia R.C.T., di USA Canada e Messico), anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite Associazioni e/o volontariato, sia a titolo oneroso che gratuito.

Tra le "attività e competenze istituzionali" del Contraente/Assicurato devono ritenersi comprese le attività e competenze vere e proprie, nonché servizi, funzioni, compiti, obblighi e/o semplici incombenze discendenti da leggi, regolamenti, delibere, provvedimenti emanati dagli Organi competenti (ivi inclusi quelli emanati dagli Organi propri del Contraente), nonché da usi, costumi, consuetudini.

## **MASSIMALI ASSICURATI**

La Società non sarà tenuta a risarcire somma superiore ad € 12.000.000,00 per ogni periodo di assicurazione annuo o per le polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero periodo di assicurazione con i sottolimiti di risarcimento più avanti indicati:

- € 3.000.000,00 per ogni sinistro e con il limite di € 1.800.000,00 per persona danneggiata
- € 4.000.000,00 per "sinistro in serie";
- € 3.000.000,00 quale massima esposizione della Società per l'intera durata della polizza per tutte le richieste di risarcimento conseguenti a fatti pregressi ricadenti nel periodo di retroattività come riportato nell'articolo "validità temporale dell'Assicurazione", con l'ulteriore limite di € 1.000.000,00 per ciascun sinistro.

## **FRANCHIGIA**

(non valida se la società assicuratrice ha espresso offerta senza applicazione di franchigia)

Fermo quanto previsto dall'Articolo – Pagamento del Risarcimento – che precede, resta convenuto tra le Parti che, limitatamente ai casi di lesioni corporali e decesso, la garanzia prestata dalla presente polizza opera previa applicazione di una "franchigia aggregata" per ciascun periodo di assicurazione di € \_\_\_\_\_

Per effetto di quanto sopra, dunque, la Contraente provvederà a rifondere alla Società gli importi da quest'ultima liquidati per i sinistri denunciati nel periodo di assicurazione di riferimento, restando comunque inteso che l'importo massimo che potrà rimanere a carico della Contraente a titolo di "franchigia" non potrà eccedere:

⇒ € ..... per i sinistri denunciati dalla Contraente in ogni periodo assicurativo annuo.

Resta dunque inteso che al raggiungimento degli importi aggregati di cui sopra il risarcimento relativo a ciascun sinistro liquidato successivamente, purché denunciato nel periodo di assicurazione di riferimento, sarà effettuato dalla Società senza possibilità di recupero di alcuna franchigia nei confronti della Contraente.

Per i sinistri relativi a danneggiamento di cose ed animali, la garanzia è prestata con una franchigia di € 1.000,00 per danneggiato.

**RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E/O VERSO PRESTATORI D'OPERA**

**22 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) E VERSO PRESTATORI D'OPERA (R.C.O.)**

a) R.C.T.

La Società si obbliga a tenere indenne la Fondazione Contraete e gli altri soggetti Assicurati di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (Capitale, Interessi e Spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danni a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

La garanzia opera purché l'Assicurato/Contraente disponga delle autorizzazioni previste dall'Ordinamento giuridico e dai Regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività oggetto della presente assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato da fatto doloso o commesso con colpa grave di persone delle quali o con le quali il Contraente/Assicurato stesso debba rispondere (fermo quanto disposto all'art. 20), compresi a titolo esplicativo e non limitativo: i componenti del Comitato Etico, i dirigenti, i medici e paramedici e tutti i dipendenti del Contraente e/o dell'AUSL 6 Palermo in distacco presso il Contraente, nonché tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza con il Contraente, prestano la loro opera presso le strutture del contraente, quali i medici occasionali, gli specializzandi, i tirocinanti e gli allievi che frequentano i corsi presso le apposite scuole

b) R.C.O.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (Capitale, Interessi e Spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli Articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e loro successive modificazioni, integrazioni ed interpretazioni per gli infortuni sofferti da Prestatori d'opera da Lui retribuiti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) per erogazioni di somme eccedenti l'indennità liquidata dall'I.N.A.I.L., che l'Assicurato sia condannato a pagare in sede di giudizio al Personale infortunato, di cui al precedente punto 1), od agli aventi causa;
- 3) ai sensi del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e loro successive modificazioni, integrazioni ed interpretazioni, cagionati ai Prestatori d'opera / Dipendenti, di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente.

Fermo quanto previsto al successivo articolo 25 – Esclusioni - , la garanzia è estesa alle malattie professionali, riconosciute dall'INAIL e/o ritenute tali dalla Magistratura purché le stesse si manifestino durante il periodo di assicurazione e non siano trascorsi oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La presente estensione di garanzia alle malattie professionali viene prestata nell'ambito del massimale R.C.O. che rappresenta anche la massima esposizione della Società per periodo annuo di assicurazione.

La garanzia relativa alle malattie professionali non è operante:

- 1) per i prestatori d'opera per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
  - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte del Legale Rappresentante della Contraente;
  - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, da parte del Legale Rappresentante della Contraente, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni;
  - c) alla lavorazione e/o esposizione all'amianto (asbestosi, silicosi);

la presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla carenza, vengano intrapresi accorgimenti atti a sanare la stessa.

La presente garanzia relativa alle malattie professionali è prestata nell'ambito del massimale di Responsabilità Civile verso i prestatori d'opera R.C.O. ma con il limite di Euro 2.500.000 per sinistro/anno/sinistro in serie.

La Compagnia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano l'assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Compagnia la manifestazione di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

L'assicurazione R.C.O., è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

L'assicurazione si estende anche a persone a rapporto convenzionale, appartenenti ad associazioni di volontariato, obiettori di coscienza, nonché a coloro (studenti, borsisti, stagisti, tirocinanti ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro ove vengano assicurati presso l'INAIL in ottemperanza a norme di legge.

#### **RISCHIO IN ITINERE:**

la garanzia si intende operante anche per gli infortuni in itinere, sempre che siano considerati come tali dall'INAIL o dalla Magistratura.

---

## **23 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA**

---

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi esplica la sua operatività per tutte le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della presente assicurazione in relazione a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della presente assicurazione nonché per fatti colposi posti in essere successivamente alle ore 00.00 del 30.06.2003,

Resta inteso tra le Parti che, limitatamente ai soli sinistri originati da fatti colposi posti in essere in detto periodo antecedente la data di effetto della presente polizza, l'esposizione massima della Società non potrà essere complessivamente superiore, per l'intera durata della presente polizza, ad € 3.000.000,00 con un massimo risarcimento per sinistro di € 1.000.000,00.

Relativamente ai fatti colposi posti in essere successivamente alle ore 00.00 del 30.06.2003 e fino al 31/12/2006, la garanzia prestata dalla presente polizza opera in secondo rischio ed in differenza di condizioni, rispetto alle garanzie prestate dalle polizze stipulate dalla Contraente che, qualora esistenti, esplicano la propria efficacia al momento del fatto colposo che ha originato il sinistro stesso. Più precisamente nel caso in cui sia in vigore contemporaneamente alla presente e per lo stesso rischio altra Assicurazione stipulata dal Contraente (cd. polizza di primo rischio), il presente contratto esplicherà i suoi effetti per l'eccedenza rispetto ai massimali previsti dall'altra Assicurazione ed entro il limite del massimale convenuto nel presente contratto. Qualora in caso di sinistro, la polizza di primo rischio presentasse una carenza assicurativa o escluda alcune fattispecie di danno, e tale garanzia invece fosse compresa nel presente contratto, la Società non terrà conto della esistenza di quella polizza ed interverrà autonomamente per tale garanzia nei limiti delle condizioni di cui alla presente polizza (senza tenere conto del massimale della polizza di primo rischio).

**GARANZIA POSTUMA:**

La presente assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento presentate al Contraente e da questi denunciati alla Società nell'anno successivo alla scadenza della copertura, purchè relative a fatti o circostanze ascrivibili al periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

La presente estensione di garanzia "postuma" cesserà immediatamente nel caso il Contraente stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia dei medesimi rischi.

---

**24 RIVALSA INPS**

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall' I.N.P.S. ai sensi dell'Articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive integrazioni e modifiche.

---

**25 ESCLUSIONI**

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera non comprende i danni:

- a) conseguenti a detenzione e/o impiego di esplosivi;
- b) direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato;
- c) di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, che siano la conseguenza di o siano connessi con qualsiasi atto di terrorismo indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca simultaneamente o in qualsiasi altra sequenza al sinistro. Ai fini della presente esclusione si conviene che per atto di terrorismo si intende un atto che comprende ma non è limitato all'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano individualmente o per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione/i o governo/i e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o scopi simili, compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o intimorire la popolazione o una qualsiasi parte di questa. Sono altresì esclusi i danni di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, che abbiano come conseguenza o siano connessi con qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione o che, in qualsiasi modo, sia in relazione ad un qualsiasi atto di terrorismo;
- d) conseguenti a detenzione e/o impiego o comunque connessi con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche provocata artificialmente;
- e) derivanti da campi elettromagnetici;
- f) da DES dietilstibestrol, schiume di urea formaldeide, oxichinolina;
- g) da implantologia di prodotti/impianti che prevedono l'utilizzo di silicone in forma liquida/gelatinosa;
- h) derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita, installazione, rimozione, uso, ingestione, inalazione e/o esposizione all'asbesto (amianto) o a prodotti contenenti asbesto, inclusa ogni responsabilità derivante dall'asbestosi o ogni

- i) derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico e prodotti derivanti da simili materiali o sostanze (OGM);
- j) da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco, esclusa la nicotina quale agente terapeutico;
- k) conseguenti ad intenzionale violazione di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino morte o lesioni personali.

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi non comprende i danni:

- l) conseguenti a furto, ad eccezione dei casi in cui, in sede di giudizio, la Contraente sia condannata al risarcimento, oltre a quanto sancito al successivo Articolo - Cose consegnate e non consegnate;
- m) per i quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi della legge del 24 dicembre 1969 n. 990 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione (Responsabilità Civile Veicoli);
- n) derivanti dall'impiego di aeromobili, nonché di navigazione di natanti a motore;
- o) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- p) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- q) a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- r) a cose rimorchiate, trasportate, movimentate, sollevate, caricate o scaricate;
- s) derivanti da inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo, dell'ambiente in genere, ad interruzione, impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento, che non siano di natura accidentale;
- t) conseguenti a trabocco o rigurgito di fognature nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stitilicidio e, in genere, da insalubrità dei locali;
- u) di natura estetica e fisionomica se direttamente conseguenti ad interventi di chirurgia estetica non effettuati a scopo ricostruttivo a seguito di infortunio o malattia.

---

## **26 NOVERO DEI TERZI**

---

Ai fini della garanzia per Responsabilità Civile verso Terzi non sono considerati Terzi esclusivamente i Dipendenti dell'Assicurato iscritti all'I.N.A.I.L. qualora subiscano il danno per causa di lavoro.

Tuttavia i Dipendenti della Contraente iscritti all'I.N.A.I.L. sono considerati Terzi qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio (compresa la fattispecie in cui assumano la veste di utenti delle prestazioni e dei servizi che rientrano nell'attività svolta dal Contraente) od in qualunque caso di danno a cose di loro proprietà o da loro detenute.

---

## **27 RESPONSABILITA' PROFESSIONALE E PERSONALE DEI DIPENDENTI E NON**

---

L'assicurazione di cui alla presente polizza è estesa anche alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in conseguenza di responsabilità professionale di tutti i dipendenti e/o collaboratori convenzionati o non convenzionati, a qualsiasi ruolo appartenenti, medici compresi, ivi compresi i sanitari non alle dipendenze, di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio della sua attività, nonché alla responsabilità personale di ogni consulente esterno, operatore, frequentatore, volontario appartenente o non ad Associazioni, stagiers, obiettore di coscienza operante per conto dell'Assicurato stesso anche in base ad attività rese in regime convenzionale o contrattuale in genere.

E' inclusa la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni commessi da medici occasionali, borsisti, tirocinanti e degli allievi, non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, che frequentano corsi presso scuole di formazione o specializzazione, per l'attività da questi prestata presso l'Assicurato stesso.

E' inoltre inclusa la responsabilità personale dei minori e portatori di handicap che beneficiano dell'affidamento familiare, degli ospiti dei centri residenziali e socio educativi, degli utenti disabili inseriti nei servizi di formazione all'autonomia e/o che prestino tirocinio lavorativo presso Terzi, per danni da loro cagionati a terzi.

L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile personale e professionale di dipendenti dell'Assicurato che svolgono attività presso altre strutture in virtù di convenzioni stipulate con l'Assicurato.

Si conviene inoltre tra le Parti che la Società terrà a proprio carico anche i danni cagionati a Terzi dagli assistiti incapaci di intendere e di volere anche di fatto ed anche in forma temporanea, annoverando nella qualifica di Terzi anche il Personale che sia direttamente incaricato della loro sorveglianza.

La Società conviene che la presente estensione di garanzia è operante ancorché l'Assicurato non presti più, al momento in cui emerga il sinistro, la propria attività a favore della Contraente.

La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di RCT per danni a Terzi, e di RCO per danni a Prestatori di Lavoro.

In ogni caso i massimali per sinistro convenuti in polizza per la garanzia della RCT e della RCO restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei Dipendenti con l'Assicurato o fra di loro.

L'esercizio del diritto di rivalsa ex art. 1916 C.C. spettante alla società assicuratrice non potrà essere esercitato al di fuori delle ipotesi previste all'art. 20 (diritto di rivalsa)

---

## **28 ATTIVITA' INTRAMURARIA**

---

La garanzia assicurativa è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato/Contraente dall'attività intramuraria libero professionale (ex L. 662 del 23/12/1996) del Personale dirigente medico e del ruolo sanitario, del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione (ancorché non più alle dipendenze dello stesso al momento in cui venga contestato il sinistro) che partecipa a tale attività, nonché del personale di supporto ed è equiparata all'attività di lavoro dipendente.

---

## **29 RESPONSABILITA' COME DA D. LGS N. 626 – 19.9.94**

---

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurato ai sensi del disposto del D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonché di ogni altra norma in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, quella personale in capo ai Dipendenti della Contraente, ancorché non più alle dipendenze della stessa al momento in cui emerga il sinistro, cui sono attribuiti gli incarichi e le mansioni definiti dall'Articolo 2 del Decreto Legislativo stesso e successive modificazioni ed integrazioni.

---

## **30 DISTRIBUZIONE ED UTILIZZAZIONE DEL SANGUE/HIV/PRODOTTI OD ORGANI DI ORIGINE UMANA**

---

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi in conseguenza della distribuzione o dell'utilizzazione del sangue o dei suoi derivati di pronto impiego, compresi i danni da HIV.

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato abbia ottemperato a tutti gli obblighi previsti in merito al controllo preventivo del sangue da leggi e/o circolari ministeriali specifiche sulla materia e in vigore al momento del fatto.

Questa garanzia è prestata entro il limite di polizza per danni a persone e sino alla concorrenza di Euro 2.000.000,00 per sinistro/anno assicurativo/sinistro in serie.

Ferme le esclusioni di cui all'art. 25, questo sottolimito di garanzia è da intendersi operante sia con riferimento alla garanzia RCT che a quella RCO (comprese le malattie professionali) anche per i danni:

- da immunodeficienza acquisita e patologie correlate, da qualunque causa determinati;
- da manipolazione di prodotti od organi di origine umana o loro derivati quali – a titolo esemplificativo e non limitativo – plasma, plasmaproteine, immunoglobine, cellule, tessuti.

---

**31 COMMITTENZA GENERICA INCLUSA GUIDA VEICOLI**

---

L'assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato ai sensi dell'Articolo 2049 del Codice Civile per danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatrici, dai Dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato.

L'Assicurazione è prestata inoltre per danni cagionati a Terzi dai Dipendenti dell'Assicurato, ancorché non più alle dipendenze dello stesso al momento in cui emerge il sinistro, in relazione alla guida di veicoli a motore e non, purché i medesimi, ad eccezione dei veicoli non a motore, non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

Tale estensione opera in secondo rischio rispetto alla garanzia assicurativa RCA del mezzo ex Legge 990/69 e successive modifiche e integrazioni.

La garanzia vale anche per danni corporali cagionati alle persone trasportate.

---

**32 DANNI DA INCENDIO, ESPLOSIONE E SCOPPIO**

---

La garanzia comprende i danni a cose di Terzi conseguenti ad incendio, esplosione e scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o da questi detenute a qualsiasi titolo. Tale garanzia è prestata in secondo rischio ad eventuale analogo garanzia prestata da polizza Incendio, purché valida ed operante.

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo risarcimento di € 1.000.000,00 (unmilione) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

---

**33 DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA'**

---

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, parziale o totale, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo risarcimento di € 1.000.000,00 (unmilione) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

---

**34 INQUINAMENTO ACCIDENTALE – OPERAZIONI DI SMALTIMENTO RIFIUTI**

---

L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da inquinamento derivanti da guasti o rotture accidentali; ovvero i danni determinati in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite a seguito di rotture accidentali di impianti e condutture di pertinenza dell'Ente assicurato.

L'Assicurazione copre anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni conseguenti al conferimento di rifiuti speciali, infetti, tossici o nocivi; inoltre per l'eventuale responsabilità per le operazioni di smaltimento di detti rifiuti (eseguite da terzi), che abbiano provocato a terzi lesioni personali o morte e/o un inquinamento di qualsiasi natura, a condizione che l'evento sia derivato da fatto accidentale e il conferimento dei rifiuti sia stato effettuato da Aziende regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni delle Leggi vigenti.

Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza di Euro 500.000,00 per sinistro/anno assicurativo/sinistro in serie.

---

**35 PROPRIETA', CONDUZIONE E LOCAZIONE DI FABBRICATI**

---

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario o conduttore dei fabbricati, dei quali abbia anche solo la disponibilità, nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e dei rispettivi impianti, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: ascensori, montacarichi, centrali termiche, autoclavi, cancelli anche elettrici, recinzioni, parchi e giardini, strade ad uso interno, locale adibito ad Aula Magna, eliporto, nulla escluso né eccettuato.

La garanzia comprende inoltre i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.

La garanzia comprende altresì la responsabilità civile imputabile alla Contraente per danni (esclusi quelli da furto) arrecati ai veicoli di proprietà di Terzi o Dipendenti e/o Amministratori in sosta in tali aree.

---

**36 PROPRIETA' ED USO MACCHINARI**

---

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà e dall'uso di mezzi di trasporto e/o sollevamento ancorché semoventi, impiegati per operazioni connesse con l'attività svolta dall'Assicurato, esclusi comunque i rischi inerenti alla circolazione degli stessi e come tali soggetti all'obbligo dell'assicurazione, di cui alla legge 990 e relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 24/11/70 n. 973.

---

**37 COSE CONSEGNATE E NON CONSEGNATE**

---

A parziale deroga di quanto previsto dall'Articolo - Esclusioni la garanzia comprende, entro il limite stabilito per i danni a cose, i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere a qualsiasi titolo ai sensi degli Articoli 1783, 1784, 1785bis e 1786 del Codice Civile, per sottrazione, distruzione, deterioramento delle cose, consegnate o non consegnate, portate nei locali, nelle aree e di qualunque altro luogo di pertinenza della Contraente.

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo risarcimento di € 5.000,00 (cinquemila) per ciascun danneggiato, restando inteso che il massimo esborso a tale titolo non potrà superare € 150.000,00 (centocinquantamila) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

---

**38 COSE IN AMBITO LAVORI**

---

La garanzia comprende i danni alle cose, inclusi i locali, trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori sempre che tali cose non siano oggetto diretto o strumento dei lavori dedotti in polizza.

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo risarcimento di € 100.000,00 (centomila) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

---

**39 INTEGRATIVA AUTO AZIENDALI**

---

Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO per l'ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA' CIVILE  
per la FONDAZIONE ISTITUTO SAN RAFFAELE – G.GIGLIO DI CEFALU'**

A maggior chiarimento di quanto previsto dalle norme generali di polizza si prende atto fra le Parti che l'assicurazione non opera per i danni riconducibili alla RC Prodotti, ascrivibili alle Ditte produttrici dei farmaci e dei materiali somministrati/utilizzati nell'ambito della sperimentazione. Si precisa che l'Assicurato, per l'espletamento della suddetta attività di sperimentazione clinica, può inoltre, mediante apposite convenzioni, avvalersi delle prestazioni di Terzi (persone fisiche e giuridiche) di altre Strutture sanitarie, di Cliniche Universitarie ed Istituti a carattere scientifico, oppure può riservare agli stessi l'utilizzo di proprie Strutture a fini didattici e di ricerca.

---

#### **44 LEGGE SULLA PRIVACY**

---

A parziale deroga di quanto previsto all'Articolo - Oggetto Dell'assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori d'Opera (R.C.O.), la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche per perdite patrimoniali (intese, queste ultime, come il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o danneggiamenti a cose) involontariamente cagionate ai Terzi Utenti delle Strutture in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali, siano essi comuni che sensibili. La garanzia è operativa a condizione che il trattamento di tali dati sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali della Contraente.

La presente estensione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la volontaria diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti in violazione alle disposizioni di legge;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente alla Contraente od alle persone del cui operato la stessa debba rispondere.

La Contraente ed i Dipendenti, limitatamente alle violazioni della legge relative al rapporto di lavoro intercorrente tra le Parti, non sono Terzi fra di loro.

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo risarcimento di € 250.000,00 (duecentocinquantamila) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

---

#### **45 COMITATO ETICO**

---

La Compagnia, fino al limite del massimale assicurato, si obbliga a tenere indenne i membri del Comitato Etico e il Contraente/Assicurati, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati nell'ambito delle proprie competenze, in particolare ai soggetti sottoposti alla sperimentazione, per morte e per lesioni personali verificatisi in relazione alla loro attività svolta secondo le normative vigenti.

La garanzia è valida per i protocolli di sperimentazione (ed in particolare: formulazioni farmaceutiche e/o pratiche e/o indagini terapeutiche o diagnostiche adottate per la realizzazione della sperimentazione) e per il loro svolgimento attuato in Italia.

- proprietà ed uso, a scopi diagnostici e terapeutici, di apparecchi a raggi "X", di apparecchiature di dialisi di proprietà o noleggiate dalla Contraente, di centraline e relativa distribuzione dell'ossigeno;
- gestione di Ambulatori, incluso smercio, Centri Trasfusionali e produzione emoderivati, Gabinetti d'Analisi e di Cura Specialistica, compreso il rischio conseguente alla elaborazione di esiti e referti, purché facenti parte della Contraente o agenti per conto della Contraente stessa;
- Farmacia interna:  
l'Assicurazione è operante anche per i rischi derivanti dall'esercizio di Farmacie interne con vendita al pubblico.  
L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla Legge per l'esercizio dell'attività svolta.  
Per i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto del prodotto.  
Questa garanzia è prestata entro il limite del massimale di polizza per danni a persone e sino alla concorrenza di Euro 1.000.000,00 per sinistro/anno assicurativo/sinistro in serie.
- assistenza medica specialistica a tutti gli aventi diritto negli Ambulatori e/o Poliambulatori, nei Centri Diagnostici direttamente gestiti, per fatto proprio e/o dei Medici Specialisti o di altro Personale addetto nell'ambito di attività e/o competenze istituzionali del Contraente e/o Assicurato, svolte ovunque;
- promozione ed attuazione, in conformità con le leggi e/o disposizioni vigenti, di studi osservazionali;
- assistenza sanitaria prestata anche all'esterno della struttura Aziendale in occasione di manifestazioni sportive e/o ricreative, quali a titolo esemplificativo ma non limitativo, concerti, fiere, eventi culturali;
- servizio di assistenza a domicilio, presso altre Strutture socio-sanitarie e/o di accoglienza (Case di Cura, Case di Riposo, Comunità Terapeutiche, Alberghi, ecc.) compresi i viaggi o gli spostamenti, di Pazienti anche ammalati di mente, anche per danni cagionati dai Pazienti stessi a Terzi; resta comunque escluso il rischio della circolazione su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, dalla navigazione di natanti o da impiego di aeromobili, nonché i danni imputabili a responsabilità del vettore.
- proprietà ed uso di apparecchiature medico-sanitarie; attività di prelievo di campioni o reperti a scopo diagnostico anche per accertamenti da svolgere fuori degli insediamenti della Contraente;
- produzione, somministrazione, smercio, distribuzione, utilizzazione di prodotti medicinali farmaceutici, parafarmaceutici, vaccini, apparecchiature e protesi, direttamente o tramite enti o persone convenzionate anche al domicilio degli assistiti. L'assicurazione non comprende tuttavia le responsabilità che ai sensi del D.P.R. del 24/05/1988 n° 223 ricadono sui produttori;
- servizio di continuità assistenziale prefestiva, festiva e notturna;
- gestione mense aziendali, servizio di ristorazione, compreso il rischio di somministrazione di cibi e/o bevande, anche se distribuiti da apparecchi automatici, anche se di proprietà di Terzi. Premesso che la gestione delle mense può essere affidata a Terzi, la presente assicurazione comprende la responsabilità che incombe ai gestori e ciò indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato;
- gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; operazioni di disinfestazione e disinfezione, anche se eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di prodotti tossici;
- organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, convegni, congressi, seminari, simposi, manifestazioni, corsi di aggiornamento, attività formative anche con attività di "stagiers", sia all'interno che all'esterno dei locali di proprietà o in uso all'Assicurato con partecipazione di Terzi compreso il rischio derivante dall'organizzazione di visite guidate o altra attività connessa a ciascuna delle citate manifestazioni;
- servizio di vigilanza effettuato con guardiani armati e cani;
- attività svolte in materia di antincendio;
- proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, cartelli indicatori e striscioni pubblicitari;
- danni a condutture e impianti sotterranei;  
Il risarcimento viene effettuato nel limite del massimale previsto dalla polizza per danni a cose, con il massimo risarcimento – per uno o più sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo – di Euro 100.000,00.
- danni alle cose dovuti da assestamento, cedimento e/o franamento del terreno;

Il risarcimento viene effettuato nel limite del massimale previsto dalla polizza per danni a cose, con il massimo risarcimento – per uno o più sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo – di Euro 200.000,00.

- partecipazione di parenti e visitatori presso le strutture gestite dalla Contraente, organizzazione di visite guidate di Terzi;
- detenzione sostanze stupefacenti, galenici e simili;
- Danni di furto

A parziale deroga dell'art. 25, lettera n delle Norme che regolano l'Assicurazione, la garanzia vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato per danni di furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa – di:

- a) impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato;
- b) impalcature e ponteggi da chiunque eretti per eseguire lavori relativi ai fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata o relativi agli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività stessa.

Qualora i predetti lavori siano appaltati a terzi, la garanzia viene prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.

Il risarcimento dei danni viene effettuato, nel limite del massimale previsto dalla polizza per i danni a cose, con il massimo risarcimento per uno o più sinistri occorsi nello stesso periodo di assicurazione annuo di Euro 100.000,00.

---

**47 RITARDATO E/O OMESSO SOCCORSO**

---

La garanzia si estende alla responsabilità derivante da ritardato e/o omesso soccorso in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione a tale specifica attività.

---

**48 VALIDITA' TERRITORIALE**

---

Fatto salvo quanto disciplinato al precedente Articolo Gestione delle vertenze di danno – Spese legali e Peritali nonché al Capitolo Attività Svolta, la presente assicurazione vale per il Mondo intero.

---

**49 PLURALITA' DI ASSICURATI**

---

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

**SCOPERTI - FRANCHIGIE - LIMITI DI RISARCIMENTO**

GARANZIE PRESTATE		LIMITI DI RISARCIMENTO
SINISTRO IN SERIE		€ 4.000.000,00
RCO (danni non rientranti nella disciplina DPR 1124/1965 e DLgs 38/2000)		
RCO – MALATTIE PROFESSIONALI		€3.000.000,00 per sinistro/anno assicurativo/sinistro in serie
PERIODO DI RETROATTIVITA'		€3.000.000,00 per il periodo con il massimo di € 1.000.000,00 per sinistro
DISTRIBUZIONE ED UTILIZZAZIONE DEL SANGUE/HIV/PRODOTTI OD ORGANI DI ORIGINE UMANA		€3.000.000,00 per sinistro/anno assicurativo/sinistro in serie
DANNI DA INCENDIO, ESPLOSIONE E SCOPPIO		€1.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
DANNI DA INTERRUZIONE ATTIVITA'		€1.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE – OPERAZIONI DI SMALTIMENTO RIFIUTI		€ 250.000,00 per sinistro/anno assicurativo/sinistro in serie
COSE CONSEGNATE E NON CONSEGNATE		€ 5.000,00 per danneggiato € 100.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
COSE IN AMBITO LAVORI		€ 100.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO		
ESERCIZIO DI FARMACIE INTERNE		€ 1.000.000,00 per sinistro/anno assicurativo/sinistro in serie
DANNI A CONDUTTURE E IMPIANTI SOTTERRANEI		€ 100.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO per l'ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA' CIVILE  
per la FONDAZIONE ISTITUTO SAN RAFFAELE – G.GIGLIO DI CEFALU'**

GARANZIE PRESTATE		LIMITI DI RISARCIMENTO
DANNI ALLE COSE DOVUTI DA ASSESTAMENTO, CEDIMENTO E/O FRANAMENTO DEL TERRENO		€ 200.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
DANNI DI FURTO CAGIONATI A TERZI CON AUSILIO DI IMPALCATURE E PONTEGGI		€ 100.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione

**ALLEGATO A**  
**Assicurazione**  
**RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E/O VERSO PRESTATORI D'OPERA**

Ferme le condizioni tutte prestate dalla polizza base, di cui il presente allegato è parte integrante, limitatamente alla seguente estensione di garanzia si intende per:

**ASSICURATO**

gli Assicurati, come definiti nella polizza base ed appartenenti alle seguenti categorie:

- personale **Dipendente della ASL 6 Palermo in distacco presso la Contraente**
- sanitari con rapporto di collaborazione libero professionale, in base alle quali la Contraente non si sia esplicitamente assunta l'onere di fornire loro la garanzia assicurativa per la responsabilità civile professionale estesa alla fattispecie della colpa grave

,che abbiano manifestato la volontà di aderire all'estensione di garanzia prevista dal presente allegato

---

**49 RINUNCIA ALLA RIVALSA PER COLPA GRAVE**

A parziale deroga di quanto previsto dall'Articolo 20 - Diritto di Rivalsa - ed a condizione che venga pagato, anche in modo posticipato, il relativo premio, la Società rinuncia al diritto di rivalsa per i casi di colpa grave nei confronti degli Assicurati, così come sopra definiti, che abbiano aderito all'estensione di garanzia prevista dalla presente Sezione, purché tale adesione sia avvenuta in data antecedente a quella in cui il sinistro sia emerso per la prima volta.

---

**50 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA**

L'estensione della garanzia prestata ha effetto:

- a) dalle ore 24.00 del 31.12.2006 per le Persone rientranti nella anzidetta definizione di Assicurati che, alla data di effetto della presente polizza, vi abbia aderito entro il 28.02.2007 a mezzo di formale comunicazione inviata alla Contraente;
- b) dalle ore 00.00 del giorno in cui ha avuto inizio il rapporto di dipendenza o collaborazione con la Contraente per le Persone rientranti nella anzidetta definizione di Assicurati fino alla scadenza del presente contratto, purché abbiano aderito entro il termine di 60 giorni dall'inizio del rapporto, a mezzo di formale comunicazione inviata alla Contraente;
- c) dalle ore 00.00 del giorno 1 del mese successivo a quello della formale comunicazione dell'adesione medesima per le Persone rientranti nella anzidetta definizione di Assicurati che, già in rapporto con la Contraente alla data di effetto della presente polizza o assunti in data posteriore al 31.12.2006, abbiano aderito all'estensione della presente Sezione al di fuori delle casistiche previste ai precedenti punti a) e b). Per coloro che aderiranno a quest'ultima fattispecie, non sarà operante la garanzia retroattiva nei termini previsti nel contratto, in quanto la retroattività sarà limitata ai comportamenti colposi posti in essere nei trenta giorni antecedenti la data di decorrenza dell'adesione.

---

**51 PAGAMENTO DEL PREMIO**

L'estensione di garanzia prestata dalla presente Sezione è operante, alle condizioni indicate nel precedente Articolo – Inizio e Termine della Garanzia -, anche senza la corresponsione alla Società di un premio anticipato in via provvisoria.

L'intero premio dovuto alla Società, come calcolato al successivo Articolo – Calcolo del Premio Annuo -, viene corrisposto alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata.

Il premio risultante potrà essere pagato entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

La Società conviene che è considerata, a tutti gli